

STATUTO
DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

TRA I COMUNI DI

Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Vico Equense

Denominata

"PENISOLA SORRENTINA"- AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA -"A.S.P.S."

Art.1 - Costituzione

Fra i Comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Vico Equense (già costituiti in Convenzione, ex art. 30 del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii., quali enti afferenti all'Ambito Territoriale N 33) ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. è costituita, un'Azienda Speciale Consortile per la gestione dei servizi alla persona denominata "Penisola Sorrentina -Azienda speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona" che assume l'acronimo di "A.S.P.S." (di qui in avanti denominata "A.S.P.S.") per l'esercizio di funzioni ed attività sociali, e socio sanitarie e, più in generale, per la gestione dei servizi alla persona di competenza degli enti locali per come definiti dal successivo art. 3.

L'A.S.P.S. è ente strumentale dei comuni indicati al comma 1 per l'esercizio in forma associata della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta delle politiche sociali del territorio corrispondente all'A.T.N 33, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 7 della Legge Regionale Campania n. 11/07 e ss.mm.ii., ed è dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia statutaria, imprenditoriale, organizzativa e di bilancio.

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii., possono essere ammessi a far parte dell'A.S.P.S. altri Enti Locali ed Enti Pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti, che risultino avere interesse in comune con quelli consorziati, al conferimento di ulteriori servizi rispetto a quelli di cui alla L.R. 11/07 e ss.mm.ii.

L'adesione di nuovi componenti deve essere approvata da tutti i Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta dell'Assemblea Consortile.

Art.2 - Sede

L'A.S.P.S. ha sede in Sorrento, alla Via degli Aranci n. 41.

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi secondarie operative nell'ambito del territorio dei Comuni consorziati in cui possono essere ubicati uffici e servizi in relazione alle esigenze funzionali, di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

Art.3- Finalità e scopo

L'attività dell'A.S.P.S. è finalizzata all'esercizio di servizi sociali e socio-educativi e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:
la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano Sociale di Zona dell'A.T.N.33;
la gestione di ogni altra risorsa derivante da progettualità cui possono candidarsi gli Ambiti Territoriali di cui alla L.R.11/07 e ss. mm. ii;
la gestione di ogni altra risorsa coerente con le finalità di cui alla L.R. 11/07 e ss. mm. ii.;
la gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'A.S.P.S.
La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:
rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni consorziati;
sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi assegnati dai Comuni consorziati nell'A.S.P.S.;
sviluppo d'approcci specialistici integrati volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;
determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzino la centralità della persona - utente - cliente dei servizi ed incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività.

Articolo 4 - Gestione dei Servizi

L'A.S.P.S. provvede, in forma diretta, all'organizzazione ed al coordinamento della gestione dei Servizi di propria competenza, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati, o tramite accordi di partecipazione con istituzioni non lucrative o, ancora, attraverso la concessione o l'affidamento di servizi a terzi, con particolare riferimento alla riforma degli Enti di Terzo Settore.

L'Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

La gestione dei servizi da parte dell'Azienda, previsti dal presente Statuto, avverrà attraverso una programmazione e progettazione unitaria e condivisa, attuata anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, pubblici e privati.

Art.5 – Durata e scioglimento

L'A.S.P.S. ha durata fino al 31.12.2062 e si provvederà alla sua liquidazione secondo i criteri di legge.

E'facoltà degli Enti consorziati prorogarne la durata per il tempo ed alle condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei

necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti, da perfezionare almeno sei mesi prima della scadenza.

L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, assunta con il voto favorevole di almeno quattro dei Comuni fondatori e con almeno 75 % delle quote consortili.

Articolo 6 - Fondo ordinario

I Comuni costituenti l'Azienda speciale provvedono al conferimento annuale delle quote di loro competenza calcolate in base alla popolazione residente come risultante dall'ultimo censimento nazionale per un ammontare di 0,50 € per abitante.

Art.7 - Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte dell'A.S.P.S. e acquisto dei servizi da parte degli Enti consorziati

L'A.S.P.S. eroga le prestazioni a favore degli utenti degli Enti consorziati secondo quanto programmato nel Piano Sociale di Zona di cui all'articolo 21 della Legge Regionale 11/07 e ss. mm. ii., nonché negli ulteriori atti di programmazione, piani e programmi previsti per i servizi alla persona.

Gli Enti consorziati acquisiscono le prestazioni erogate dall'Azienda alle condizioni indicate nel contratto di servizio.

Il Contratto di Servizio è lo strumento attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti economici tra gli Enti consorziati e l'A.S.P.S., ivi compresa la fissazione dei corrispettivi per i servizi e prestazioni che l'Azienda Consortile potrà erogare in nome e per conto dei Comuni consorziati.

Art.8 - Recesso

A ciascun aderente è riconosciuto il diritto di recedere dall'Azienda Consortile.

Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'A.S.P.S. e, in ogni caso, non prima della conclusione della gestione del triennio in corso per come definito dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. 11/07 e ss. mm. ii. nonché dal Piano Sociale Regionale, salvo il caso in cui dovesse essere adottato dalla Regione Campania un provvedimento di modifica dell'Ambito Territoriale.

Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile ed ha effetto dall'1 (uno) gennaio dell'anno successivo.

Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui sono informati il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.

L'Assemblea prende atto del recesso con apposita delibera, che verrà trasmessa ai Consigli Comunali dei rispettivi Comuni per gli adempimenti consequenziali, fermo restando l'obbligo del recedente di mantenere indenni gli enti partecipanti per ogni eventuale maggiore onere o altro danno derivante dal recesso.

Il recedente, nel mantenere indenni gli Enti sottoscrittori di oneri assunti a suo vantaggio, resta obbligato per gli impegni assunti prima del recesso, per tutto il tempo necessario al perfezionamento ed alla conclusione degli stessi, entro i limiti contrattuali genericamente previsti.

Il recedente non può avanzare pretese sul patrimonio dell'Azienda, che resta interamente di proprietà della stessa, con vincolo di destinazione d'uso.

Il recedente assume ogni onere relativo al personale dell'Azienda, destinato ad assicurare funzioni, servizi e prestazione a vantaggio dello stesso recedente, il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 - Gli organi Consortili

Sono organi dell'A.S.P.S.:

l'Assemblea Consortile

il Consiglio di Amministrazione

il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

il Direttore;

il Vice-direttore

il Revisore dei Conti.

Art. 10 - L'Assemblea Consortile

L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico, amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti.

E' composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziale o loro delegati.

La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.

Ogni Comune ha un numero di voti proporzionale al numero di abitanti secondo la rilevazione dell'ultimo censimento nazionale disponibile.

Al momento della sua costituzione, e salvo modifica da deliberarsi dall'Assemblea Consortile a seguito della variazione dei risultati del censimento nazionale le quote consortili sono così ripartite:

	abitanti	quote
Massa Lubrense	14.243	17,34%
Meta	8.015	9.76%
Piano di Sorrento	13.109	15,96%
Sant'Agnello	9.122	11,10%
Sorrento	16.679	20.31%
Vico Equense	20.969	25,53%
Totale	82.137	100%

Ciascun Comune consorziato, relativamente alle quote di partecipazione di cui è titolare, esercita il controllo sull'A.S.P.S. direttamente, mediante l'espressione motivata del proprio voto in seno all'Assemblea.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Comuni consorziati. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto a cui, in base alla legge e allo Statuto del Comune, è attribuita la funzione vicaria.

I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede dell'A.S.P.S.

Art. 11 - Durata dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni della sua composizione esclusivamente qualora si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti: eleggere, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea; nominare il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione; determinare la revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione o la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge e in caso di gravi inadempienze; nominare il Revisore dei Conti; stabilire gli emolumenti del Revisore dei Conti, nel rispetto della normativa vigente; determinare gli indirizzi strategici a cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Delibera inoltre sui seguenti oggetti:

proposte di modifiche allo Statuto dell'A.S.P.S. da trasmettere per approvazione ai Consigli Comunali di tutti gli Enti consorziati;

accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;

scioglimento dell'A.S.P.S.;

convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;

eventuali modifiche della sede dell'A.S.P.S.;

apertura di una linea di credito per sopperire ad eventuali disponibilità di cassa;

approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione.

La potestà regolamentare spetta alla Assemblea salvo la competenza del Consiglio di Amministrazione in tema di regolamento del personale e di organizzazione dei servizi.

Art. 13 - Programmazione finanziaria e atti soggetti ad approvazione e/o a comunicazione agli enti consorziati

L'Assemblea delibera entro il 31 dicembre di ciascun anno:

Il Bilancio di esercizio;

Il Budget economico, annuale e triennale;

Il Piano degli indicatori di bilancio.

Il programma del fabbisogno del personale e la dotazione organica dell'Ente.

L'Assemblea delibera altresì entro il 30 giugno di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e, alla scadenza, provvede alla nomina Revisore dei Conti

Delibera, altresì, il Piano - programma, comprendente, se previsto, il contratto di servizio che disciplini i rapporti tra gli Enti Locali che la compongono e l'Azienda Speciale;

Gli atti indicati nel presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'A.S.P.S., salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, che

potranno essere adottati dal Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, e comunque entro la data del 31 dicembre.

Art. 14 *Maggioranze deliberative*

Le deliberazioni previste dall'articolo 13 non possono essere adottate se non siano presenti almeno la metà più uno dei Comuni consorziati che rappresentino i 2/3 delle quote consortili.

Con la medesima maggioranza devono essere approvate le delibere che contengano

. proposte di modifiche allo Statuto dell'A.S.P.S

. approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione.

Le astensioni sono calcolate ai soli fini del quorum costitutivo.

Art. 15 *Comunicazioni agli enti consorziati*

Sono soggetti a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale ed altri Enti Pubblici;

la sede dell'A.S.P.S.;

l'apertura di una linea di credito per sopperire ad eventuali disponibilità di cassa;

i regolamenti

il bilancio preventivo e consuntivo.

gli atti fondamentali, di cui all'art. 114 del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii.

L'Azienda si impegna ad istituire forme di controllo della gestione finalizzate al controllo finanziario, economico e di produttività, idonee al raggiungimento degli obiettivi. L'Azienda provvederà a segnalare ai competenti uffici dei Comuni consorziati quelle circostanze o fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento dei servizi.

L'Azienda provvederà a fornire semestralmente ai competenti uffici dei Comuni aderenti un rapporto nel quale saranno riassunti i servizi svolti nel periodo di riferimento ed evidenziati i servizi non svolti con le relative motivazioni e messi in evidenza i trend delle performance aziendali.

I Consiglieri dei Comuni consorziati hanno diritto di accesso agli atti dell'Azienda, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii. E' comunque garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati ed assunti dagli organi dell'Azienda.

i Comuni consorziati si impegnano a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte dell'Azienda, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

I Comuni consorziati esercitano sull'Azienda, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codici dei contratti pubblici", un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario e secondo le seguenti modalità temporali: a) Controllo ex ante esercitato attraverso: 1) la previsione di un documento di programmazione, approvato dal Consiglio comunale, che determina le finalità e gli indirizzi da perseguire in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi; 2) la preventiva

approvazione, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, dei documenti di programmazione e degli atti fondamentali. 3) Controllo contestuale esercitato attraverso: le comunicazioni cui all'art. 14 del presente Statuto; la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; 4) la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'Azienda; 5) la previsione di controlli ispettivi; 6) il potere di modifica degli schemi – tipo degli eventuali contratti di servizi con l'utenza; 7) Controllo successivo esercitato attraverso: in fase di approvazione del bilancio di esercizio (rendiconto consuntivo), dando atto dei risultati raggiunti dall'Azienda in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva. Inoltre, i Comuni consorziati esercitano sull'Azienda un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante i seguenti elementi: a) divieto di cessione delle quote a privati; b) poteri di direttiva e di indirizzo e potere di veto sulla definizione dell'organigramma a tempo indeterminato dell'Azienda e sulle sue modifiche; c) il vincolo per il CdA, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti; d) la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio di controllo da parte dei Comuni consorziati.

Art. 16 - Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento ed il Bilancio Consuntivo dell'A.S.P.S. entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento.

L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione e almeno due comuni.

Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono adottate in forma palese salvo che non si debba provvedere su persone

Alle sedute dell'Assemblea Consortile possono partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato e il Direttore.

Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute tecnici ed esperti senza diritto di voto.

L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Le sedute sono verbalizzate a cura del Direttore che dovrà indicare il relativo personale.

Art. 17 - Convocazione validità delle sedute e deliberazioni

L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente tramite PEC o altro strumento analogo con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero d'abitanti tra i Comuni aderenti all'A.S.P.S. ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e d'effettivo inizio dell'attività dell'A.S.P.S. La prima adunanza deve avvenire entro trenta giorni dalla costituzione.

Lo Statuto e le sue varianti devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

L'Assemblea validamente costituita, ai sensi del precedente art.10, delibera a maggioranza dei voti centesimali rappresentati nella seduta, salvo i casi in cui è richiesta maggioranza qualificata.

Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario verbalizzante e dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario verbalizzante. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore dell'Azienda, partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 18 - Il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea Consortile

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;

convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;

sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;

trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'A.S.P.S.;

compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;

adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, ne esercita le funzioni il membro dell'Assemblea Consortile più anziano di età.

Art. 19 - Consultazioni del Terzo Settore

L'A.S.P.S. partecipa ai momenti di consultazione degli operatori del Terzo Settore e concorre - attraverso i propri organi - alla proposta di soluzioni ed interventi per le politiche sociali.

L'A.S.P.S. può sviluppare forme di programmazione condivisa con gli operatori del Terzo Settore, con lo scopo di valorizzarne ruolo e funzioni.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

L'A.S.P.S. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea Consortile su indicazione dei Sindaci dei Comuni consorziati.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, nel rispetto della parità di genere.

I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra coloro che siano in possesso di adeguata qualificazione e specifica competenza tecnica amministrativa.

L'Assemblea elegge il Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione come in precedenza indicati.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni, alla scadenza dei quali i componenti dovranno essere indicati dai Sindaci dei Comuni che non hanno indicati i componenti precedenti. In sede di prima nomina i componenti il Consiglio sono indicati dalla Assemblea immediatamente successiva all'entrata in vigore della presente norma.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente che collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

In materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi degli Amministratori, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 267/2000 ed al D.lgs 39/13 ss.mm.ii..

Art. 21 - *Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione*

Le dimissioni contestuali o contemporanee o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente e/o la metà dei Consiglieri, determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nel suddetto periodo le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore limitatamente alla amministrazione ordinaria.

I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Consiglio di amministrazione che subentrano ai consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.

Art. 22 - *Divieto di partecipazione alle sedute.*

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 23 - *Competenze del CDA*

L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.

Il C.d.A. non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di Parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il voto di astensione è calcolato ai soli fini del quorum costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione:

predispone le proposte di deliberazione dell'assemblea;

sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;

delibera sull'acquisizione di beni mobili;

delibera sulle azioni innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

Competono, inoltre, al C. d. A.:

la nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;

l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione del personale;

le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello delegato alla competenza del direttore, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

l'apertura di conti correnti bancari e postali e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;

la predisposizione delle proposte da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile ivi compresa la definizione del piano tecnico-gestionale e dei bilanci preventivi;

l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto e, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'A.S.P.S., che non siano riservati, per Statuto, all'Assemblea Consortile, ed al Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art.24 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Di norma il C.d.A. si riunisce nella sede dell'A.S.P.S. o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 25 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.S.P.S. di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta inoltre al Presidente:

promuovere l'attività dell'A.S.P.S.;

convocare il CdA e presiederne le sedute;

curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;

attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;

vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

esercitare ogni altra funzione demandatagli dal C.d.A.;

Il Consiglio di Amministrazione può affidare a ciascun consigliere il compito di seguire specifici affari amministrativi.

Art. 26 - Compensi agli Amministratori

Le indennità e comunque ogni altro emolumento o rimborso spese per la carica di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione è regolata dall'art.6 comma 2 del decreto legislativo n. 78 del 2010.

Art. 27 - Il Direttore

L'incarico di Direttore è conferito dal Consiglio di Amministrazione, all'esito di apposita procedura selettiva, a tempo determinato, per una durata non eccedente la durata del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento.

Alla procedura possono partecipare anche i dipendenti dei Comuni Consorziati in possesso di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nelle attività oggetto della gestione dell'A.S.P.S., tuttavia, nelle more dell'espletamento della procedura, il C.d.A., sentita l'Assemblea Consortile, può procedere alla nomina di un Direttore, scegliendo tra i dipendenti dei Comuni Associati e/o dell'Azienda, con specifica esperienza nel settore e con qualifica e titolo di studio inerenti discipline sociali e/o umanistiche.

Art. 28 – Trattamento economico del Direttore

L'inquadramento del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di indicazione delle procedure selettive ed il relativo trattamento economico è regolato dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 29 - Attribuzioni del Direttore

Il Direttore provvede alla organizzazione ed alla gestione dell'A.S.P.S. e a lui competono le attribuzioni di cui all' art. 107 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. salvo le materie che non siano di diretta attribuzione del Consiglio di Amministrazione. Egli provvede alla regolare tenuta della contabilità.

Competono al Direttore, quale organo di gestione dell'A.S.P.S., l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dall'Assemblea Consortile e dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

In particolare, il Direttore:

coadiuva il Presidente del C.d.A. nella predisposizione dei documenti di programmazione;

provvede a nominare un vice-direttore;

controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;

recluta e gestisce le risorse umane dell'A.S.P.S. sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e dalla dotazione organica;

partecipa, se richiesto, con funzioni consultive alle sedute del C.d.A. e dell'Assemblea Consortile;

stipula contratti entro eventuali limiti stabiliti dal C.d.A.;

esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme generali o da specifiche deleghe approvate dal C.d.A. .

Il Direttore, previa autorizzazione del C.d.A., può delegare ad altri dipendenti parte delle proprie competenze e attribuire il potere di firma degli atti che comportino impegni per l'Azienda.

Il Direttore non può esercitare alcun commercio, industria o professione, né può accettare incarichi professionali estranei all'Azienda, anche temporanei, senza espressa autorizzazione del C.d.A..

Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 30 - *Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi*

Il Direttore predispose, e trasmette al Consiglio di Amministrazione, lo schema del regolamento di organizzazione per la disciplina degli uffici e dei servizi e/o le sue successive eventuali modifiche, se necessarie, entro 60 giorni dal suo insediamento, nonché per la selezione e l'assunzione in servizio dei dipendenti, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 165/2001 e dalle vigenti norme in tema di accesso alla pubblica amministrazione.

Art. 31 - *Il Personale*

L'A.S.P.S. esercita i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati cui viene applicato il vigente CCNL comparto Funzioni Locali o da altri enti pubblici, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, o con personale proprio, assunto previo espletamento di procedure concorsuali pubbliche successivamente alla definizione della dotazione organica.

Il Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e del fabbisogno del personale e dotazione organica dell'Azienda in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure. Di norma si farà riferimento al CCNL applicato al personale degli enti locali.

La configurazione dell'organizzazione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e economicità.

Art. 32 - *Contabilità, bilancio, risorse e patrimonio*

L'A.S.P.S. applica per quanto compatibili le regole e le norme contabili dettate dal Codice Civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, ed in particolare del D.P.R. 902/86, titolo III e ss.mm.ii., e del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 114, comma 4 del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii., l'A.S.P.S. è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Sono documenti fondamentali per la gestione finanziaria dell'Ente
il Bilancio preventivo annuale e triennale;

il Bilancio di esercizio comprensivo del rendiconto di gestione;

Il Bilancio Preventivo è accompagnato da una relazione programmatica a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i documenti e gli allegati previsti quali obbligatori dalla legge dopo l'approvazione dell'Assemblea Consortile, sono trasmessi a ciascun ente consorziato.

Le entrate dell'A.S.P.S. sono costituite da:

conferimenti finanziari da parte degli enti consorziati;

finanziamenti dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e da enti o soggetti privati;

corrispettivi per i servizi svolti per conto e a favore dei Comuni consorziati;

proventi derivanti da compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni;
proventi derivanti da sponsorizzazioni;
prestiti o accensioni di mutui;
ogni altra entrata compatibile con la normativa vigente.

Gli enti consorziati provvedono a corrispondere all'A.S.P.S. le proprie spettanze, in modo da assicurare la copertura finanziaria dei servizi e delle prestazioni per i rispettivi utenti residenti e/o di competenza, secondo quanto programmato nel Piano Sociale di zona e nei vari documenti di programmazione, nella misura anche con le modalità eventualmente stabilite nei contratti di servizio.

Il patrimonio dell'A.S.P.S. è costituito da beni mobili acquistati in proprio dall'A.S.P.S., nonché da beni mobili e immobili oggetto di donazione o comunque che siano stati acquisiti.

L'A.S.P.S., inoltre, è consegnataria di eventuali beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

L'A.S.P.S. ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili e immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

Art.33 - Affidamento diretto di servizi e delle risorse da parte degli enti aderenti

L'A.S.P.S. opera nel settore dei servizi pubblici locali e gli enti aderenti possono procedere mediante contratto di servizi all'affidamento diretto della gestione delle attività in essa indicate nonché di ogni altra attività compatibile con i suoi fini istituzionali

Le risorse provenienti da Stato, Regione, Unione Europea o da altri enti pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione e gestione dei servizi di cui al comma 1, sono trasferite automaticamente all'A.S.P.S.

Art. 34 - Revisore dei Conti

L'Assemblea Consortile nomina con la maggioranza prevista dall'art.14 il Revisore dei Conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'A.S.P.S.

Al Revisore spetta un compenso il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina, nei limiti previsti dalla legge.

Il Revisore dura in carica tre anni, ed in ogni caso non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità nonché negli altri casi previsti dalla legge.

È compito del revisore predisporre una relazione annuale, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, sull'andamento dei costi dell'Azienda.

Art. 35 - Controversie e Norme finali

La modifica del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Azienda deve essere approvata dai rispettivi Consigli Comunali.

Alle modifiche statutarie si applica la procedura di pubblicità.

In particolare, il presente Statuto sarà obbligatoriamente adeguato alle disposizioni della legge di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici locali e dei relativi regolamenti laddove dovessero intervenire successivamente.

Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto si intendono applicabili le disposizioni di legge o di regolamento previste per le Aziende Speciali in forma consortile degli Enti Locali.

All'atto dello scioglimento o del recesso, in ogni caso, i Comuni devono indicare le modalità di una alternativa forma di gestione consentita dell'Ambito Territoriale, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, è rimessa alla competenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata o agli organi della giurisdizione amministrativa se ne ricorra la competenza